

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Previa corresponsione del premio qui indicato nel modulo da parte del Contraente, gli assicuratori dei Lloyds, i cui nomi e le cui quote di partecipazione possono essere accertati presso il loro Rappresentante Generale per l'Italia, impegnano se stessi, ciascuno per la propria parte disgiuntamente e non solidalmente, i loro Esecutori ed Amministratori, a tenere indenne l'Assicurato per le perdite e i danni derivanti dal rischio o dalle responsabilità assicurate, alle stesse modalità, termini, condizioni e limiti previsti nel presente Contratto di Assicurazione.

In testimonianza di ciò il Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's, a ciò debitamente autorizzato, ha posto la sua firma.

Enrico Bertagna
Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's

AVVISO AL PROPONENTE/ASSICURATO

Nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 123 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Il contratto è concluso con alcuni assicuratori dei Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's") la cui rappresentanza generale per l'Italia è situata in C.so Garibaldi 86 – 20121 Milano.

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

- LEGGE APPLICABILE

Ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 209/05, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. Gli assicuratori dei Lloyd's propongono di applicare la legge italiana al contratto.

- RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO O AI SINISTRI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Rappresentanza Generale dei Lloyd's (Servizio Reclami, con sede in Milano C.so Garibaldi, 86 Tel. +39 02 6378881, Telefax +39 02 63788850, E-mail servizioclienti@lloyds.it). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, servizio tutela degli utenti, Via Del Quirinale, 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dai Lloyd's.

Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, l'organo incaricato di esaminare il reclamo sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e l'esponente.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

- TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Qualora venga applicata la legge italiana, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE
ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 N.196

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato "Codice"), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento

- a) è diretto all'espletamento da parte degli assicuratori dei Lloyd's of London (di seguito denominati "Lloyd's") delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui i Lloyd's sono autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte dei Lloyd's delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi dei Lloyd's stessi;

2. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento

- a) è realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità tutela;
- b) È effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) È svolto dall'organizzazione del titolare e da società di fiducia, il cui elenco è disponibile presso il Titolare, che sono nostre dirette collaboratrici e che operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di assunzione rischi, archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la clientela, svolgimento di sopralluoghi, perizie, gestione e liquidazione sinistri.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato ovvero presso società accreditate presso i Lloyd's che svolgono per nostro conto compiti di natura assuntiva (agenti, subagenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica Lloyd's;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero delle Attività produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici. Inoltre i dati potranno essere comunicati ad altri enti in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze. Tali soggetti operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento di dati personali, e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso l'ufficio del Rappresentante Generale, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email info@lloyds.it, ai sensi dell'art 7 del Codice.

6. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della modalità e delle finalità del trattamento; di venire a conoscenza della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; di ottenere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Codice; di essere messo a conoscenza dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, o di incaricati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. L'esercizio dei diritti dell'interessato può essere esercitato secondo quanto stabilito dall'art. 8 del Codice

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolari del trattamento in ambito italiano sono i Lloyd's nella persona del loro Rappresentante Generale per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso atto dell'informativa di cui sopra,

ed ai sensi dell'art. 23 e 26 del Codice, Le chiediamo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per le operazioni e servizi da Lei richiesti e più precisamente per:

- a) il trattamento dei dati "sensibili" per le finalità di cui al punto 1, lett. a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati sensibili oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute¹;
- b) la comunicazione dei dati sensibili alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a) della medesima informativa o obbligatori per legge;

Luogo _____ L'interessato _____
 Data _____ Nome e Cognome leggibili _____ Firma _____

c) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

Luogo _____ L'interessato _____
 Data _____ Nome e Cognome leggibili _____ Firma _____

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati oggetto di trattamento e come essi vengono utilizzati. Ha, altresì, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento ricorrendo i motivi di cui all'art. 7 del Codice richiamati nel punto 6 dell'informativa.

¹ Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati sensibili, Le sarà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

Polizza di Responsabilità Civile Professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti e delle società di Ingegneria derivante dagli incarichi di progettazione ex “LEGGE MERLONI”

DEFINIZIONI

I termini riportati in lettere maiuscole nella presente polizza od in eventuali Appendici, hanno il significato loro attribuito di seguito:

ASSICURATO : le persone fisiche o giuridiche nel cui interesse è stipulata l'ASSICURAZIONE, indicate nella SCHEDA TECNICA.

ASSICURATORI : i soggetti regolarmente autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa, in particolare del ramo di pertinenza, che assumono il rischio e rilasciano la copertura assicurativa.

ASSICURAZIONE : il contratto di ASSICURAZIONE.

BROKER : si intende GAVA Broker Srl iscritta al Registro Unico degli Intermediari (R.U.I) sezione B-Broker n. B000182564; sede legale Via Angelo Lanzellotti 3/D, 72100 Brindisi; ufficio di rappresentanza Via Scirè 15, 00199 Roma;

CONTRAENTE : il soggetto che stipula l'ASSICURAZIONE indicato nella SCHEDA TECNICA

ESECUTORE DEI LAVORI : il soggetto di cui all'art. 10 della LEGGE al quale sono stati affidati i lavori

INDENNIZZO : le somme dovute ai sensi della POLIZZA dagli ASSICURATORI, nei limiti di cui all'art. 3.

LAVORI : le attività di cui all'art. 2 comma 1 della LEGGE.

LEGGE : il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163.

MASSIMALE : la somma che rappresenta la massima esposizione economica degli ASSICURATORI.

PREMIO : il corrispettivo dovuto dal CONTRAENTE e/o dall'ASSICURATO agli ASSICURATORI, tramite l'AGENTE/BROKER.

SCHEDA TECNICA : il documento obbligatorio allegato alla POLIZZA che indica le condizioni contrattuali della copertura assicurativa (contraente, assicurati, stazione appaltante, data di inizio e fine lavori, scoperto, data di inizio e termine delle garanzie).

SCOPERTO : la somma, indicata nella SCHEDA TECNICA, che viene dedotta dall'ammontare del DANNO risarcibile e che rimane a carico dell'ASSICURATO.

SINISTRO : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

STAZIONE APPALTANTE : le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatari o realizzatori, ai sensi dell'art. 32 della LEGGE, committenti dei lavori.

ARTICOLO I - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Dietro pagamento del PREMIO convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nella Proposta ed in relazione ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni di questo contratto di ASSICURAZIONE

gli ASSICURATORI

si obbligano a tenere indenne l'ASSICURATO/CONTRAENTE di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per:

- a) nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa;
- b) maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lett. e) della LEGGE, resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla STAZIONE APPALTANTE dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili a colpa professionale dell'ASSICURATO e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale.

ARTICOLO II - ASSICURATO/CONTRAENTE

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato ASSICURATO/CONTRAENTE:

- a) Il singolo libero professionista;
- b) la pluralità di liberi professionisti associati secondo le norme di LEGGE;
- c) la società di professionisti;
- d) la società di ingegneria;
- e) il raggruppamento temporaneo che la STAZIONE APPALTANTE abbia incaricato di eseguire la progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

ARTICOLO III - CONDIZIONI DI VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE

La copertura opera esclusivamente per le nuove spese di progettazione e per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. I, lett. a) e b), sostenuti dalla STAZIONE APPALTANTE durante il periodo di efficacia dell'ASSICURAZIONE, riportato nella SCHEDA TECNICA, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'ASSICURATO durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. XVII, che segue.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata di violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti:

I dal CONTRAENTE e/o dall'ASSICURATO, dal coniuge, dai genitori, dai figli, nonché da qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente o dalla STAZIONE APPALTANTE, nonché da Imprese da loro controllate, controllanti o collegate, o di cui essi o i loro amministratori o legali rappresentanti siano soci a responsabilità illimitata, amministratori o dipendenti;

II da soggetti di cui l'ASSICURATO/CONTRAENTE si sia avvalso per la realizzazione dell'incarico di progettazione; In tali casi gli ASSICURATORI rimborseranno al CONTRAENTE il PREMIO pagato al netto delle imposte

ARTICOLO IV - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Fermo il MASSIMALE indicato all'art. VIII:

- a) le spese di cui all'art. I lett. a), sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese di nuova progettazione che la STAZIONE APPALTANTE affidante l'incarico di progettazione deve sostenere rispetto a quelle che avrebbe sostenuto se il progetto fosse stato redatto esente da errori od omissioni ed alla condizione che il nuovo progetto sia stato affidato, per motivate ragioni, a progettista diverso dall'ASSICURATO/CONTRAENTE;
- b) i costi di cui all'art. I lett. b) sono indennizzabili nei limiti dei maggiori costi che la STAZIONE APPALTANTE affidante l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione dell'opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

ARTICOLO V - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'ASSICURAZIONE non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dal CONTRAENTE e/o dall'ASSICURATO e non direttamente derivanti dalla legge;
- e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
- f) guerre, invasioni, atti di nemici, ostilità ed operazioni belliche (in caso di guerra dichiarata o non), guerre civili, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi e/o sommosse di portata pari a, o costituenti, rivolta o colpo di stato, politico o militare nonché qualsiasi atto terroristico; per atto terroristico si intendono, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitati da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi.

ARTICOLO VI - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'efficacia dell'ASSICURAZIONE, come riportato nella SCHEDA TECNICA:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori indicata nella SCHEDA TECNICA e comunicata dall'ASSICURATO/CONTRAENTE ai sensi dell'art. 90, primo comma della LEGGE;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella SCHEDA TECNICA e siano notificati all'ASSICURATO/CONTRAENTE durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale senso gli ASSICURATORI rimborseranno al CONTRAENTE il PREMIO pagato al netto delle imposte.

ARTICOLO VII - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'ASSICURAZIONE vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.

ARTICOLO VIII - MASSIMALE DI ASSICURAZIONE

Il MASSIMALE previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella SCHEDA TECNICA e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 111, comma 1, della LEGGE in relazione all'importo dei lavori progettati.

Detto MASSIMALE non può essere inferiore:

- a) al 10% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di € 1.000.000,00, per lavori di importo inferiore ai € 5.278.000,00, IVA esclusa;
- b) al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di € 2.500.000,00, per lavori di importo superiore ai € 5.278.000,00, IVA esclusa.

L'ASSICURAZIONE si intende prestata fino a concorrenza del MASSIMALE indicato, che rappresenta la massima esposizione complessiva degli ASSICURATORI per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'ASSICURAZIONE.

ARTICOLO IX - PLURALITA' DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il MASSIMALE stabilito all'art. VIII resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.

ARTICOLO X - VINCOLO DI SOLIDARIETA'

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'ASSICURAZIONE vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'ASSICURATO.

ARTICOLO XI – SCOPERTO / FRANCHIGIA IN CASO DI SINISTRO

Rimane a carico dell'ASSICURATO/CONTRAENTE, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'ASSICURAZIONE, uno SCOPERTO percentuale dell'importo di ogni SINISTRO, con i relativi valori minimi e massimi, come indicato nella SCHEDA TECNICA.

Tuttavia l'ASSICURATO/CONTRAENTE dà mandato agli ASSICURATORI di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare gli ASSICURATORI stessi su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.

ARTICOLO XII - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

Gli ASSICURATORI possono assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'ASSICURATO/CONTRAENTE, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'ASSICURATO/CONTRAENTE stesso.

Sono a carico degli ASSICURATORI le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'ASSICURATO/CONTRAENTE, entro il limite di un importo pari al quarto del MASSIMALE di ASSICURAZIONE, riportato nella SCHEDA TECNICA, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla STAZIONE APPALTANTE superi detto MASSIMALE, le spese vengono ripartite fra ASSICURATORI ed ASSICURATO/CONTRAENTE in proporzione del rispettivo interesse.

Gli ASSICURATORI non riconoscono spese sostenute dall'ASSICURATO/CONTRAENTE per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ARTICOLO XIII - DICHIARAZIONI

L'ASSICURATO/CONTRAENTE dichiara che:

- a) l'ASSICURATO e/o i professionisti di cui si avvale sono regolarmente iscritti all'Albo professionale;
- b) l'attività di progettazione descritta nella SCHEDA TECNICA rientra nelle competenze professionali dell'ASSICURATO;
- c) la STAZIONE APPALTANTE ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dall'Art. 112 della LEGGE;
- d) l'ASSICURATO, i rappresentanti ed i professionisti di cui si avvale sono in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'ASSICURATO/CONTRAENTE, relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'ASSICURAZIONE (art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

ARTICOLO XIV - ALTRE ASSICURAZIONI

Il CONTRAENTE e/o l'ASSICURATO devono comunicare per iscritto agli ASSICURATORI l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di SINISTRO, devono darne avviso a tutti gli ASSICURATORI, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

ARTICOLO XV - PREMIO

L'ASSICURAZIONE ha effetto dalla data indicata all'art. VI, lett. a), sempreché sia stato pagato il relativo PREMIO, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento del suddetto PREMIO.

Il PREMIO iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di PREMIO rimangono comunque acquisite dagli ASSICURATORI indipendentemente dal fatto che l'ASSICURAZIONE cessi prima della data prevista dall'art. VI, lett. b).

ARTICOLO XVI - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'ASSICURAZIONE devono essere provate per iscritto.

ARTICOLO XVII - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO

L'ASSICURATO/CONTRAENTE deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di SINISTRO, l'ASSICURATO/CONTRAENTE deve darne avviso scritto al BROKER al quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure agli ASSICURATORI, entro tre giorni da quando ne ha avuta conoscenza.

In particolare l'ASSICURATO/CONTRAENTE deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell' art. 132, comma 1, lett. e) della LEGGE e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

ARTICOLO XVIII - DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Non si applica alla presente ASSICURAZIONE.

ARTICOLO XIX - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

Non si applica alla presente ASSICURAZIONE.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato dall'art. 6, lett b), l'ASSICURATO/CONTRAENTE può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che gli ASSICURATORI si impegnano ad accettare alle condizioni che saranno concordate.

Qualora la proroga di cui sopra dipenda da causa non imputabile all'ASSICURATO/CONTRAENTE, gli ASSICURATORI si impegnano ad accettare il pagamento del relativo PREMIO anche da parte della STAZIONE APPALTANTE, che tuttavia non assume la qualità di CONTRAENTE.

ARTICOLO XX - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'ASSICURAZIONE sono a carico del CONTRAENTE.

ARTICOLO XXI - FORMA DELLE COMUNICAZIONI – CLAUSOLA BROKER

Con la sottoscrizione della presente Polizza, l'Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio GAVA Broker Srl, con sede in via Angelo Lanzellotti n. 3/D, 72100 Brindisi (tel. 0831 585902, fax 0831 518040) e ufficio di rappresentanza in via Scirè n. 15, 00199 Roma (tel. 06 62289470, fax 06 23328762), e-mail info@gavabroker.it, in qualità di Broker di Assicurazione del Contraente.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono alla suddetta Società, iscritta al Registro degli Intermediari Assicurativi (R.U.I) sezione "B" - Broker n. B000182564, il ruolo di cui al D.Lgs 209/05 relativamente alla collaborazione ed l'assistenza della presente polizza per tutto il tempo della sua durata, incluse eventuali proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutte le comunicazioni, i rapporti amministrativi ed il versamento dei premi inerenti l'esecuzione del contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker.

Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker dagli Assicuratori si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente/Assicurato agli Assicuratori si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

Ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs 209/2006, l'Assicuratore autorizza il Broker ad incassare i premi; il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi Collaboratori, ha effetto liberatorio per il Contraente/Assicurato nei confronti dell'Assicuratore e conseguentemente impegna l'Assicuratore (e, in caso di coassicurazione, tutte le Compagnie coassicuratrici) a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

ARTICOLO XXII - FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede dell'Assicurato.

ARTICOLO XXIII - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di LEGGE.



Il Contraente

.....

Il Corrispondente dei Lloyd's

GAVA Broker Srl

.....

Agli effetti degli Artt. 1341-1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli:

--- Definizioni

I Oggetto dell'Assicurazione

III Condizioni di validità dell'Assicurazione

IV Determinazione dell'Indennizzo

V Rischi esclusi dall'Assicurazione

VI Durata dell'Assicurazione

VII Estensione Territoriale

VIII Massimale di Assicurazione

IX Pluralità di Assicurati

X Vincolo di Solidarietà

XI Scoperto in caso di sinistro

XII Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

XVI Modifiche dell'Assicurazione

XVII Obblighi dell'Assicurato/Contraente

XXI Forma delle Comunicazioni – Clausola Broker

XXII Foro Competente



Il Contraente

.....